



Venezia, 25-08-2018

nr. ordine 1225
Prot. nr. 210

All'Assessore Renato Boraso

e per conoscenza

Al Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Incolumità e sicurezza pubblica di passeggeri e lavoratori del TPL - INTERPELLANZA ai sensi dell'art. 8 del Reg. C.C.

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

1. all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U. sulla salute e la sicurezza sul lavoro) si elencano le misure generali di tutela dei lavoratori, tra cui troviamo: "a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; [...] c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo [...] e) la riduzione dei rischi alla fonte; [...] n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori".

Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è, in particolare, "la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28" (art. 17) e "h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37" (art. 18, comma 1).

Tra gli obblighi invece dei lavoratori c'è quello di "non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori" (art. 20, comma 2);

2. all'art. 7 del Contratto di Servizio, stipulato tra Ente di Governo del TPL ed AVM S.p.A., si prevede, al comma 2, che "la qualità del servizio offerto è misurata con riferimento ai seguenti fattori: - sicurezza del viaggio; [...] - aspetti relazionali e comportamentali...". Al successivo comma 5 si aggiunge che "il mancato conseguimento dei parametri minimi di qualità indicati nell'Allegato E comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4 dell'art. 15";

3. nel citato Allegato E si distinguono i due segmenti modali, "navigazione" e "rete urbana Mestre e Lido" e si prevedono, per entrambe le categorie, tra i vari indicatori di misura: il "giudizio degli utenti sulla sicurezza" (N. 1.6) e la "formazione del personale" (C 7.1) ed i "giudizi sul personale" (C 7.2);

premesse inoltre che

4. nelle Condizioni Generali di Trasporto, pubblicate nel sito web di ACTV, si stabilisce all'art. 7 che: "per quanto non specificatamente previsto e richiamato di seguito, si applicano, in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio dei servizi di trasporto, le disposizioni e le sanzioni di cui al DPR n. 753 del 11/07/1980". Di seguito, per quanto qui interessa, si aggiunge che "il personale incaricato può impedire l'accesso sui mezzi, ovvero intimare l'allontanamento, senza diritto ad alcun rimborso, ai clienti che: si trovino in stato di manifesta ubriachezza, offendano la decenza, diano pubblico scandalo o rechino disturbo agli altri clienti, o che comunque rifiutino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine e sicurezza del servizio disposte da AVM, ovvero che non rispettino le presenti Condizioni Generali di Trasporto";

5. all'art. 14, intitolato "Videosorveglianza", si attesta che "si informa che a bordo dei mezzi di trasporto (automobilistici e di navigazione) e presso le fermate del servizio automobilistico è attivo un impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale, di cui è titolare ACTV; presso gli approdi del servizio di navigazione è altresì attivo un impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale, di cui è titolare AVM";

considerato che

6. alcuni giorni fa, come riportano alcuni post nei social network ed i giornali locali, vi sarebbero stati alcuni spiacevoli episodi a bordo di bus e vaporetti del TPL, a danno di passeggeri.

In particolare, una signora è stata aggredita, all'interno di un vaporetto appena attraccato a P.le Roma, da un uomo che poi si è avventato al collo di un altro passeggero. L'aggressore è stato invitato soltanto a scendere dal battello ma, a detta della signora, non c'è stato alcun soccorso e, tanto meno, una denuncia dell'accaduto alle forze di polizia (peraltro, piuttosto numerose a P.le Roma). Per la miglior gestione del fatto, non sembrano essere stati coinvolti i due Responsabili

di Terminal neo nominati da AVM.

Un altro episodio vi è stato a bordo della linea bus 24: i vigilanti della ditta privata, appaltatrice di AVM, avrebbero aggredito verbalmente un passeggero straniero per la mancanza di biglietto della figlia di 7 anni;

7. la cronaca è piena zeppa, peraltro, anche di episodi di violenze ed offese rivolte al personale impiegato all'interno dei mezzi del TPL (autisti, piloti, marinai, verificatori, ecc.);

8. accadimenti come quelli sopra descritti sono, ovviamente, da condannare e perseguire in base alle leggi vigenti. Occorre però, forse, studiare anche eventuali ulteriori misure di dissuasione che Comune ed AVM potrebbero adottare;

**premessi e considerato tutto quanto sopra,
si chiede:**

1. quali siano, concretamente, le procedure aziendali che i dipendenti dovrebbero adottare in casi come quelli sopra descritti;

2. di relazionare sulle due diverse vicende e su quali eventuali misure siano state assunte dalle società del gruppo AVM;

3. di valutare se, come fatto/proposto in altre grandi città, non possa esser utile:

- avviare, per il personale, corsi di formazione sulla sicurezza nei mezzi del TPL al fine di saper fronteggiare meglio situazioni critiche come quelle sopra accennate;

- avviare, sempre per il personale, corsi di autodifesa;

- avviare/implementare corsi per l'aggiornamento delle lingue straniere;

- dotare il personale di mezzi di autodifesa;

- dotare il personale di strumenti per la segnalazione in tempo reale, alle forze dell'ordine, di quanto accade sul mezzo;

- affiggere avvisi sulle conseguenze, civili e penali, delle condotte violente;

4. di spiegare se, come dichiarato nel sito web ACTV, sia presente in ogni mezzo viaggiante un sistema, valido e funzionante, di videosorveglianza che funga, dunque, realmente da deterrente a certi eventi;

5. di conoscere quali siano i risultati degli indicatori di misurazione della qualità, di cui al citato Allegato E del Contratto, per i parametri di "sicurezza" e "formazione del personale" per l'anno 2017;

6. di conoscere come sia stata impiegata la penale da 273.000 euro che, per il 2016, è stata applicata ad ACTV (ma comunque rimasta, come importo, all'azienda) per alcuni indicatori di qualità non particolarmente brillanti e se non sia opportuno "scaricare", almeno in parte, il peso di queste penali sul premio dei dirigenti aziendali anziché sull'utenza finale;

7. di valutare infine se non possa immaginarsi una qualche forma d'indennizzo (anche simbolico) nei confronti di quei passeggeri che, indipendentemente dalla responsabilità dell'azienda, siano vittime di episodi di violenze o simili a bordo dei mezzi del TPL (si potrebbe impiegare la penale annuale di cui sopra).

Davide Scano